

Contratto di affiliazione per il mantenimento volontario dell'assicurazione a partire dai 55 anni di età

No. di conteggio (se a conoscenza) _____

1. Dichiarazione di iscrizione

Con il presente contratto il/la richiedente affida alla **Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT-BVG** (di seguito denominata PAT BVG) l'esecuzione della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La PAT BVG è iscritta al registro per la previdenza professionale al numero BE 01.0059.

Gli assicurati che escono dalla previdenza obbligatoria dopo aver compiuto i 55 anni di età perché il loro rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro possono mantenere la loro copertura previdenziale nell'estensione valida fino a quel momento. L'assicurato ha inoltre la possibilità di mantenere soltanto le prestazioni per rischio.

In caso di mantenimento della previdenza è possibile assicurare al massimo il salario assicurato finora; la riduzione del salario assicurato è ammessa.

La persona assicurata deve dichiarare il mantenimento della previdenza della PAT BVG per iscritto entro e non oltre la fine del rapporto di lavoro risolto dal datore di lavoro, esibendo il licenziamento dichiarato dal datore di lavoro. Con la dichiarazione devono essere comunicati anche l'ammontare del salario da assicurare e la forma di mantenimento dell'assicurazione (con o senza assicurazione per la vecchiaia).

La prestazione di uscita rimane presso l'istituto di previdenza, anche se l'assicurazione per la vecchiaia non viene mantenuta.

Parti integranti del presente contratto di affiliazione sono i regolamenti e le disposizioni esecutive emessi dalla PAT BVG. Il presupposto per l'entrata in vigore del presente contratto è la conferma definitiva di ammissione da parte della PAT BVG.

2. Prestazioni e contributi assicurati

Le prestazioni e i contributi assicurati sono definiti in base al Regolamento di previdenza e al piano previdenziale sottoscritto come dipendente al momento dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

3. Modalità di pagamento dei contributi

I contributi si versano mensilmente. Vanno corrisposti entro 10 giorni dallo scadere del periodo dei pagamenti di un mese. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti una tassa d'ingiunzione di pagamento e un interesse di mora come da CO.

Dei contributi non pagati ovvero per le lacune nella copertura assicurativa risultanti risponde esclusivamente il/la richiedente.

4. Risoluzione del contratto di affiliazione, termini di preavviso

La copertura previdenziale termina al raggiungimento dell'età AVS o all'insorgere del rischio morte o invalidità. In caso di ingresso in un nuovo istituto di previdenza, essa termina se presso il nuovo istituto sono necessari più di due terzi della prestazione di uscita per il versamento nelle piene prestazioni regolamentari. Prima che ciò accada, la copertura previdenziale può essere terminata dalla persona assicurata alla fine del mese in corso o di un mese futuro. La PAT BVG può terminare la copertura previdenziale alla fine del mese seguente qualora vi siano contributi insoluti.

Se il mantenimento dell'assicurazione termina prima del compimento del 58° anno di età, diviene esigibile una prestazione di uscita.

Se il mantenimento dell'assicurazione termina dopo il compimento del 58° anno di età, divengono esigibili prestazioni di vecchiaia. È possibile richiedere la prestazione di uscita se la persona assicurata esercita ancora un'attività lavorativa e percepisce un reddito AVS.

Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto previdenziale, la prestazione di uscita viene versata al nuovo istituto per un importo pari a quello utilizzato per il versamento nelle piene prestazioni regolamentari.

Se non è possibile trasferire l'intera prestazione di uscita, l'importo restante rimane presso la PAT BVG. Il salario assicurato deve essere ridotto in maniera corrispondente alla quota della prestazione di uscita trasferita.

Se sono soddisfatti i requisiti per una parziale liquidazione della fondazione, le eccedenze o gli importi mancanti vanno compensati. I criteri sono fissati nel regolamento di liquidazione parziale.

5. Inizio del diritto alle prestazioni di invalidità

Per l'inizio del diritto alle prestazioni di invalidità vale un termine di attesa di 360 giorni. Fa eccezione l'esonero dal pagamento dei contributi di risparmio e rischio. Il termine di attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi è sempre di 6 mesi.

6. Dati personali

Cognome e nome

No. AVS

Data di nascita

Via, NPA, domicilio

Sesso

femmina maschile

Professione, titolo

Indirizzo e-mail

No. di telefono

Stato civile

nubile/celibe sposata/o dal: _____
 vedova/o unione domestica reg. dal: _____
 divorziata/o separata/o legalmente unione domestica sciolta

7. Informazioni sull'assicurazione

Inizio dell'assicurazione

(senza interruzione dopo la fine della copertura previdenziale come dipendente)

Salario annuale da assicurare

CHF

(È assicurabile al massimo il salario annuale AVS assicurato finora)

Forma di assicurazione facoltativa desiderata

rischio e risparmio
 solo rischio
 sì
 no

Al momento dell'inizio dell'assicurazione, è affiliato/a anche a un altro istituto di previdenza?

Se sì, nome dell'istituto di previdenza:

8. Informazioni sulla salute

a) Dispone della piena capacità al lavoro o al guadagno?

sì no

Nota:

Una persona è ritenuta non completamente abile al lavoro, quando all'inizio dell'assicurazione

- è costretta per motivi di salute a stare parzialmente o del tutto lontana dal lavoro, oppure
- percepisce prestazioni d'indennità giornaliera in seguito a malattia o infortunio, oppure
- è annunciata presso un'assicurazione d'invalidità statale, oppure
- percepisce una rendita a causa di un'invalidità intera o parziale, oppure
- conforme alla sua formazione o alle sue capacità non può più essere pienamente occupata per motivi di salute

Tutte le altre persone sono ritenute completamente abili al lavoro.

Se no: per quale motivo?

9. Conferma e sottoscrizione

Il/la firmatario/a conferma di

- volersi affiliare alla PAT BVG alle condizioni di cui sopra;
- aver fornito in modo completo e veritiero le informazioni richieste nel presente modulo;
- prendere atto del fatto che una violazione dell'obbligo di denuncia dà diritto a PAT BVG di ridurre le prestazioni regolamentari alle prestazioni minime BVG previste per legge;
- comunicare immediatamente a PAT BVG un eventuale ingresso in un nuovo istituto di previdenza.

Se necessario, PAT BVG può inoltrare i dati al suo medico di fiducia o riassicuratore. Tutti i dati sono trattati in maniera strettamente confidenziale.

Luogo e data

Firma del(la) richiedente

10. Disposizioni di legge

Art. 7.4 comma 4 del regolamento PAT BVG

In caso di mantenimento volontario dell'assicurazione, le prestazioni per età devono essere percepite sotto forma di rendita, se il mantenimento volontario dell'assicurazione dura da oltre due anni. Restano salve le regolari disposizioni che prevedono la fornitura delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale.

Art. 1.1 comma 2 Disposizioni esecutive sulla promozione della proprietà di abitazioni per mezzo di risorse della previdenza professionale PPA

In caso di mantenimento volontario dell'assicurazione non è più possibile percepire risorse della previdenza professionale né costituire un pegno, se il mantenimento volontario dell'assicurazione dura da oltre due anni.

**Personalvorsorgestiftung
der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG**

Dipartimento previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 St.Gallen

Tel. +41 71 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch